



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna) Tel.:

051.6758301

e.mail: boic83600d@istruzione.it - **sito web:** www.icsassomarconi.gov.it

Regolamento Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

(redatto in attuazione del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998)

Il presente regolamento viene adottato anche in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e della circ. min. del 15 marzo 2007. Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico.

Al regolamento è allegata una "tabella dei provvedimenti" che gli insegnanti sono tenuti ad applicare in caso di infrazione delle norme qui sotto riportate.

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

(dallo statuto delle studentesse e degli studenti)

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale.

Art. 2

DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. I dirigenti scolastici e gli insegnanti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della Scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. L'Istituto, quindi, garantisce agli studenti i seguenti diritti:
 - Una valutazione trasparente;
 - Un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
 - Lo stesso rispetto, anche formale, che la Scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
 - La partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola;
 - L'utilizzo degli spazi e delle strutture disponibili;
 - Attività per il recupero delle situazioni di svantaggio e per la prevenzione della dispersione scolastica;
 - Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica (sportello d'ascolto).

Art. 3

DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni.
2. Gli alunni in ritardo lieve, purché non abituale, vengono accolti senza riserve. Nel caso di ripetuti ritardi gli insegnanti avvertiranno il Dirigente Scolastico che concorderà gli opportuni provvedimenti. È ammesso l'ingresso posticipato, al cambio dell'ora, per visite mediche o motivi familiari che devono essere sempre giustificati.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell'altrui personalità.
4. L'abbigliamento degli alunni deve essere consona al contesto.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della Scuola. Essi sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, e i sussidi didattici, con parsimonia e senza spreco i materiali e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.
6. Tutti i soggetti coinvolti in questo regolamento hanno il dovere di rispettare le norme ivi previste e hanno altresì il dovere di farle rispettare e di segnalare i comportamenti che violano le norme previste. In particolare gli insegnanti, hanno il dovere di mettere in atto le procedure previste in caso di violazione.
7. Durante le attività didattiche è vietato l'uso del telefono cellulare. Le comunicazioni alunno-famiglia devono essere riservate a casi di emergenza. In ogni caso ciò deve avvenire con l'uso del telefono scolastico attraverso la mediazione degli insegnanti e/o collaboratori.

8. E' bene evitare di portare a scuola oggetti di valore; la scuola declina ogni responsabilità circa eventuali danni o furti dei medesimi.

Art.4

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

1. Il patto di corresponsabilità implica l'impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell'istituzione scolastica all'osservanza dei doveri e all'esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti, decreti e leggi dello Stato ed insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia.

2. E' elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

3. Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente all'iscrizione all'istituto scolastico.

Art. 5

TELEFONO CELLULARE, DISPOSITIVI ELETTRONICI, IMMAGINI E SOCIAL NETWORK

1. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, per scopi diversi da quelli eventualmente previsti da applicazioni didattiche, rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni.

2. Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007): l'uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, giocare.

3. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma vale anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). L'estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, mensa, cambio dell'ora, ecc.), oltre a rispondere a necessità organizzative e di controllo, ha una motivazione educativa.

4. L'uso di dispositivi elettronici può essere consentito, se autorizzato dal docente, nell'ambito di attività didattiche o per applicazioni collegate alla Didattica Digitale Integrata.

5. La responsabilità dell'apparecchio, comunque, rimane in capo all'alunno.

6. È fatto assoluto divieto inserire nei social - network video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso.

7. È severamente vietato, inoltre, scattare fotografie, fare video, registrare la voce di chiunque (alunni, personale docente e non docente) durante tutto il "tempo scuola", che comprende anche gli intervalli la pausa pranzo, le uscite didattiche e le eventuali lezioni all'aperto. Possono essere consentite foto/registrazioni solo se autorizzate dai docenti per scopi didattici.

8. Si ricorda che scattare immagini e diffonderle tramite qualsiasi mezzo senza autorizzazione (l'autorizzazione, in caso di minori, deve essere data dai genitori in forma scritta), è un REATO ed è pertanto punito dalla legge.

9. Nel caso in cui si violi la privacy degli alunni o del personale scolastico, saranno presi provvedimenti, previsti dal regolamento di disciplina.

10. È bene ricordare che il fatto commesso da un minore affidato alla scuola, se solleva il genitore dalla presunzione di "*culpa in vigilando*", non lo solleva da quella di "*culpa in educando*", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

Art. 6

SANZIONI DISCIPLINARI

1. La violazione dei doveri individuati dal presente regolamento, dà luogo alle sanzioni indicate nella tabella allegata. (Vedi allegato regolamento di disciplina)

Art. 7

IMPUGNAZIONE

1. Contro le sanzioni lo studente può, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'Organo di Garanzia istituito dal presente regolamento.

2. Lo studente può presentare ricorso all'Organo di Garanzia quando ritiene che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare, prevista dal presente regolamento, oppure quando ritiene ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti.

3. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; con il ricorso lo studente può presentare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli, affinché siano verificate dall'organo di garanzia e può, sempre, chiedere di essere sentito.

4. L'Organo di Garanzia, non oltre quindici giorni dal deposito del ricorso, dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare. 5. L'Organo di Garanzia, qualora verifichi l'illegittimità del provvedimento provvederà al riesame del procedimento e degli atti conseguenti.

Art. 8

ORGANI

1. L'Organo Collegiale di Garanzia è composto da:

- Il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- Due rappresentanti dei genitori, eletti fra i membri del consiglio d'Istituto
- Due rappresentanti degli insegnanti, eletti dal collegio dei docenti

2. Per la sostituzione dei componenti, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti delle rispettive componenti. In ogni caso i componenti subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Collegiale di garanzia.

Art. 9

MENSA

Per quanto attiene la Mensa si fa riferimento alle disposizioni fornite dall'Ente Locale.

Art. 10

SALUTE

1. La somministrazione di **farmaci** (di qualsiasi genere) a Scuola è regolata dal “**Protocollo per la somministrazione dei farmaci a Scuola**” sottoscritto dalle norme indicate dalla Pediatria di Comunità, distretto di Casalecchio di Reno, Comune e Provincia di Bologna, dalle AUSL competenti e dal rappresentante delle associazioni delle famiglie del GLIP, il 10 settembre 2002.
2. I genitori devono richiedere l'autorizzazione al medico di base (pediatra), presentando la documentazione medica utile per la valutazione del caso, unitamente ad una confezione del farmaco integra, che rimarrà a Scuola per tutta la durata della terapia. Ogni plesso predispone un luogo dedicato alla conservazione dei farmaci.
3. In caso di infortunio degli alunni durante l'orario scolastico, gli insegnanti provvedono all'obbligo di primo soccorso, incluso, se necessario, l'eventuale accompagnamento in ospedale con l'ambulanza, avvertono la famiglia e compilano immediatamente un modulo di denuncia dell'accaduto e lo fanno pervenire all'ufficio di Segreteria che provvederà ad effettuare lo scarico presso la Compagnia di Assicurazione.
4. E' fatto divieto a chiunque di fumare in tutti gli ambienti e spazi della Scuola.
5. La mancata firma del Patto di Corresponsabilità da parte dei genitori non esime la Scuola dall'esecuzione dei doveri sanitari legati all'emergenza Covid-19 come espressi nell'articolo 11.

Art. 11

PROTOCOLLO COVID

Si fa riferimento al Protocollo per la gestione della riapertura della Scuola per l'anno scolastico 2020-2021, pubblicato sul sito dell'Istituto.

Art. 12

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per *Didattica digitale integrata* (DDI) si intende la metodologia innovativa insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Per l'implementazione di tale metodologia è previsto l'utilizzo di dispositivi tecnologici in uso agli allievi all'interno del “tempo scuola”.

L'Istituto Comprensivo di Sasso Marconi intende investire sull'uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.

Sul sito dell'Istituto è pubblicato il regolamento della DDI.

Art. 13

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Per raggiungere le aule mensa e le palestre dei plessi dell'Istituto Comprensivo, l'insegnante è autorizzato

ad uscire con la propria classe/sezione o gruppo di laboratorio costituito da bambini provenienti da classi/sezioni diverse sia da solo sia, se lo ritiene necessario, accompagnato da un adulto che può essere: un insegnante di altra classe o plesso dell'Istituto Comprensivo, l'educatore, il personale ATA, un esperto, un agente di Polizia Municipale, un volontario delle associazioni del territorio, eventuali docenti in pensione, un genitore.

2. Per le uscite didattiche presso la biblioteca comunale, il campo sportivo comunale di Ca' de' Testi, gli orti, la Ca' Vecchia, la piscina comunale, gli uffici del Municipio, il teatro, la caserma dei Carabinieri, banche, tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, attività commerciali, associazioni, Istituto Agrario, ecc... l'insegnante può uscire con la propria classe/sezione o gruppo di laboratorio costituito da bambini provenienti da classi/sezioni diverse, preferibilmente accompagnato da un adulto che può essere: un insegnante di altra classe o plesso dell'Istituto Comprensivo, l'educatore, il personale ATA, un esperto, un agente di Polizia Municipale, un volontario delle associazioni del territorio, eventuali docenti in pensione, un genitore.

3. Per le visite guidate in Comuni diversi dal proprio è obbligatoria la presenza di un adeguato numero di docenti accompagnatori nel rispetto del rapporto 1 docente/15 alunni e della normativa sull'accompagnamento degli alunni diversamente abili, salvo deroga del Consiglio d'Istituto. I docenti possono essere eventualmente affiancati da altri adulti, per esempio un educatore, un collaboratore scolastico, un esperto, un agente di Polizia Municipale, un volontario delle associazioni del territorio, un genitore.

4. Per i viaggi di istruzione che si svolgono per una o più giornate (anche all'estero) è obbligatoria la presenza di un adeguato numero di docenti accompagnatori nel rispetto del rapporto 1 docente/15 alunni e della normativa sull'accompagnamento degli alunni diversamente abili. I docenti possono essere eventualmente affiancati da altri adulti, per esempio: un educatore, un collaboratore scolastico, un esperto, un agente di Polizia Municipale, un volontario delle associazioni del territorio, un genitore.

5. Nel caso di alunni con certificazione, il gruppo operativo di ogni sezione/classe, costituito dai docenti di sezione/classe, dai genitori dell'alunno diversamente abile, dallo specialista dell'ASL, da Asc-insieme (qualora sia presente un educatore) valuterà la necessità o meno di accompagnare l'alunno in un rapporto uno ad uno, in base al suo grado di autonomia. Tale valutazione sarà esplicitata nel verbale del gruppo operativo medesimo e confluirà nel PEI, sottoscritto da tutte le componenti coinvolte. In generale dovrà essere utilizzata ogni possibile precauzione affinché non siano messi in atto comportamenti discriminatori.

6. Nella stesura del PEI deve essere specificato che il bambino certificato può essere accompagnato anche dall'educatore o dal mediatore linguistico, in vece dell'insegnante di sostegno con l'accordo di tutte le parti.

7. Con l'accordo di tutti i genitori della classe/sezione o gruppo di laboratorio costituito da bambini provenienti da classi diverse, le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione potranno avere inizio e/o fine in un luogo diverso dalla sede scolastica sia per gli alunni che per gli insegnanti, anche per contenere le spese a carico delle famiglie.

8. Per i punti 1 e 2 si richiede ai genitori un'autorizzazione cumulativa ad inizio anno. I genitori dovranno comunque essere informati di volta in volta sulle uscite previste.

9. Tutte le uscite dovranno avere finalità didattiche. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione di cui ai punti 3) e 4), gli insegnanti avranno cura di ottenere l'approvazione degli Organi Collegiali competenti e di espletare tutti gli aspetti procedurali atti a garantirne il regolare svolgimento.

Per le uscite didattiche di cui ai punti 1) e 2) sarà sufficiente la loro comunicazione al coordinatore di plesso e/o della sicurezza e l'autorizzazione dei genitori di cui al punto 6).

10. Le eventuali uscite di cui ai punti 3) e 4) definite in tempi successivi alla progettazione di inizio anno scolastico per aderire a proposte culturali, istituzionali, sportive, pervenute in corso d'anno, dovranno ottenere l'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel corso della prima seduta utile.

11. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed adeguato alle situazioni e ai luoghi che visiteranno e a seguire diligentemente le indicazioni degli adulti accompagnatori e delle guide.

12. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, di cui ai punti 3) e 4), prevedono per la loro attuazione la partecipazione di almeno l'80% degli alunni, salvo deroghe da deliberare negli Organi Collegiali.

13. Tutti i partecipanti a uscite didattiche, viaggi o visite guidate devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile. L'Istituto ha stipulato un'assicurazione per gli alunni.. La copertura assicurativa dei docenti, assistenti ad personam e personale ATA deve essere sottoscritta personalmente attraverso una polizza.

14. Gli uffici preposti della segreteria, relativamente a visite guidate e viaggi d'istruzione, dovranno richiedere almeno 3 preventivi che saranno analizzati dai docenti di riferimento i quali motiveranno per iscritto la scelta effettuata.

15. L'impegno di spesa può essere assunto dopo le seguenti fasi procedurali:

- approvazione da parte degli organi collegiali;
 - aver raccolto le autorizzazioni da parte dei genitori attestanti l'effettiva partecipazione all'attività da parte degli alunni;
 - versamento delle quote di partecipazione comprovate da ricevuta (da parte di un genitore rappresentante).
- Gli Uffici di segreteria potranno procedere alla prenotazione ed alla definizione dell'impegno. Eventuali spese derivanti dalla mancata osservanza della procedura regolamentare succitata non potranno essere contabilmente giustificate.

Art. 14

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. I genitori possono comunicare con la Scuola in diverse occasioni sia individualmente che attraverso i loro rappresentanti attraverso le seguenti modalità in presenza o on line tramite le piattaforme utilizzate dall'istituto.

- RICEVIMENTI INDIVIDUALI
- ASSEMBLEE DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
- CONSIGLI DI CLASSE
- CONSIGLIO DI ISTITUTO
- COMITATO DEI GENITORI

Il funzionamento di tali organi è regolato dal Testo Unico (D.L. n.297 del 16/04/94)

2. I genitori possono accedere alle aule durante le ore di lezione solo se espressamente invitati dagli insegnanti per esigenze didattiche o per motivi di comprovata urgenza.
3. In caso di necessità gli insegnanti, d'accordo con la Dirigenza, convocano i genitori ad un incontro tramite lettera ufficiale della Scuola.
4. Chiunque acceda ai locali della Scuola, per qualsiasi necessità, deve rivolgersi al collaboratore scolastico addetto a sorvegliare l'entrata e a filtrare gli ingressi.
5. I genitori che hanno necessità di riunirsi, al di fuori degli incontri stabiliti dal calendario scolastico, devono farne richiesta al Dirigente Scolastico che autorizza l'uso dei locali della Scuola e ne predispone la sorveglianza.
6. Gli alunni, se non espressamente convocati, non possono rimanere a Scuola durante le riunioni, a meno che non vengano predisposti appositi servizi di assistenza.
7. Le comunicazioni scuola-famiglia saranno pubblicate sul sito dell'Istituto.

Art. 15

USO DEGLI SPAZI COMUNI

1. Il presente regolamento ha validità entro l'area scolastica che include aule, corridoi, bagni, palestre, giardini, cortili.
2. I genitori non possono trattenersi nell'area scolastica durante e dopo l'orario scolastico.
3. Dopo l'orario scolastico gli alunni non possono accedere agli spazi scolastici.
4. L'ingresso di mezzi di locomozione all'interno dell'area scolastica è consentito solo per l'accompagnamento degli alunni diversamente abili.
5. Gli alunni dei diversi plessi e delle diverse scuole sono tenuti al rispetto degli spazi a loro destinati e delle persone con cui condividono tali spazi.
6. All'interno dell'edificio scolastico è rigorosamente vietato giocare a palla, di qualsiasi tipo e materiale; Nel cortile non si può giocare a calcio.
7. Gli alunni che usano i laboratori e le palestre avranno cura di lasciare il materiale pulito e in ordine.
8. I materiali didattici, gli strumenti di laboratorio e gli impianti audiovisivi non possono essere trasportati dagli alunni, ma dai docenti o dai collaboratori scolastici.

Art. 16

MODALITÀ DI ADOZIONE E DI MODIFICA

1. Il presente Regolamento è adottato con specifica delibera dal C.d.I.. La stessa procedura è seguita per ogni modifica apportata allo stesso Regolamento.

ORGANO DI GARANZIA:

Membri eletti dal Consiglio di Istituto:

sig.ra Catapane Marcella e sig.ra Ghini Roberta

Membri eletti dal Collegio dei Docenti:

prof. Aniello D'Esposito e prof. Vincenzo De Franco